

## CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PALASPORT FONTESCODELLA PER LA DURATA DI ANNI DUE A PARTIRE DAL 01.07.2014

Con la presente scrittura privata redatta in due originali, una per ciascuna delle parti contraenti da valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

1) Dr. \_\_\_\_\_, dirigente del Servizio Servizi alla Persona del Comune di Macerata, il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso, codice fiscale 80001650433 ai sensi dell’articolo 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

2) Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto nella qualità di Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- che con Delibera di Giunta Comunale nr \_\_\_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, regolarmente esecutiva, si è stabilito di affidare la gestione del Palasport Fontescodella di Macerata per la durata di anni due a partire dal 01.07.2014
- che con determinazione nr \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_ del Dirigente del Servizio Servizi alla Persona si è stabilito di indire procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del Palasport Fontescodella di Macerata per la durata di anni due a partire dal 01/07/2014 e sono stati approvati i relativi atti tecnici di gara
- che con determinazione nr \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_ del Dirigente del Servizio Servizi alla Persona si è stabilito, a seguito di esperimento di procedura aperta, di aggiudicare definitivamente l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo in oggetto alla \_\_\_\_\_ alle condizioni tutte stabilite negli atti di gara, come integrate dall’offerta tecnica ed economica presentate dalla stessa e quindi per un contributo annuo pari a complessivi e omnicomprensivi € \_\_\_\_\_, giusto ribasso del \_\_\_\_ % e per la durata di anni due a partire dal 01/07/2014

### ART. 1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il Comune di Macerata affida in concessione alla \_\_\_\_\_, appresso denominata “concessionario”, la gestione del Palasport sito in c.da Fontescodella – Macerata, appresso denominato “Palasport”.

I beni oggetto della gestione consistono in:

1. Palestra principale da usare, per l’attività di allenamento e gare campionato.
2. Due locali spogliatoi ed un locale infermeria, siti lungo il lato nord dell’edificio da usare per attività di allenamento e gare campionato.
3. Campo principale con annessi (bagni, biglietteria, gradinate) spogliatoi squadra locale ed ospite, spogliatoi arbitri, infermeria, tutti i locali di accesso, percorsi ed ambienti destinati al pubblico, da usare durante lo svolgimento delle gare di campionato, amichevoli ed altri
4. Due postazioni televisive fisse per riprese delle gare. Le riprese televisive dalle postazioni fisse e quelle mobili debbono essere effettuate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla stesura dei cavi elettrici e di collegamento.

5. Locale adibito a palestra pesi a mq. 72, locale sala stampa di mq. 30 posti sul lato destro dell'accesso principale e il deposito attrezzi posto sul lato nord, ad uso esclusivo.
6. Locale adibito a sede sociale e a segreteria di mq. 40 ca., posto al primo piano, sul lato nord, ad uso esclusivo.
7. Area immediatamente adiacente all'edificio (corte) da riservare esclusivamente agli automezzi autorizzati (squadra ospite, arbitri e segnalinee) e a quelli di pubblico servizio (autoambulanze, forza pubblica, vigili del fuoco, televisione) ed agli autoveicoli per il trasporto di disabili.

L'area suddetta deve essere delimitata dalla società con adeguata segnaletica orizzontale e mantenuta agibile per l'esodo del pubblico durante e dopo le manifestazioni.

L'impianto si intende affidato nelle condizioni in cui si trova, quali risulteranno rappresentate dal verbale di consegna che sarà stilato congiuntamente e che conterrà l'elenco di arredi e attrezzature e particolareggiata indicazione delle condizioni suddette.

Le Società Sportive che hanno la propria sede all'interno del Palasport continuano ad avere la disponibilità dei locali relativi secondo le modalità in essere al momento della stipula del presente atto.

Gli impianti in oggetto vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e che il concessionario dichiara di conoscere per averli visitati e averli trovati idonei all'uso cui sono destinati.

L'affidamento della gestione si intende concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente documento, e di tutto quanto previsto nell'offerta tecnica di gara, che si allega al contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## ART. 2 – SCOPO DELLA CONCESSIONE

Lo scopo della concessione consiste nella gestione del Palasport per le finalità sportive e sociali che il concessionario persegue. La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

## ART. 3 – DURATA

La gestione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 01/07/2014. La gestione decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza naturale. Il Concessionario si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio e su richiesta dell'Ente aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni per ulteriori mesi 3.

## Art. 4 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Il concessionario potrà usare gli impianti e le attrezzature di pertinenza dell'impianto esclusivamente per attività sportivo-ricreative.

Il concessionario dovrà inoltre:

- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative particolarmente rivolte ai giovani, agli anziani, ai portatori di handicap, atte a sviluppare lo sport di massa, in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- consentire libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni organizzate dal Comune di Macerata;
- favorire attività sportive, culturali, sociali e ricreative che rispondono ai bisogni dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana;
- mettere a disposizione la struttura delle scuole nelle ore antimeridiane, gratuitamente (fatto salvo l'onere della pulizia che fa carico al soggetto utilizzatore) se trattasi di scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, oppure a pagamento, se trattasi di scuola superiore, nelle forme e con le modalità che verranno concordate con il Comune di Macerata, le Autorità Scolastiche e il concessionario;
- applicare e riscuotere le tariffe d'uso del Palasport, stabilite dalla Giunta Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 23.04.2014, così come meglio precisate nell'allegato elenco (All. A);
- mettere a disposizione gratuitamente del Comune di Macerata, senza onere alcuno, le strutture per ospitarvi manifestazioni organizzate o patrocinate dal medesimo Comune, per un massimo di 12 giorni o 72 ore all'anno, da individuarsi d'intesa con il concessionario per il caso che possano interferire con attività sportiva federale. Gli oneri della pulizia e della eventuale rimozione e ripristino del taraflex fanno carico al soggetto utilizzatore.
- mettere a disposizione gratuitamente del Comune di Macerata e dell'Associazione Sferisterio le strutture per ospitarvi le prove delle manifestazioni incluse nel cartellone della Stagione Lirica, a condizione che ciò sia compatibile con l'attività ordinariamente ospitata dall'impianto e con eventuali iniziative precedentemente programmate e comunicate all'Amministrazione dalla società concessionaria. Gli oneri della pulizia e della eventuale rimozione e ripristino del taraflex fanno carico al soggetto utilizzatore

Al fine di assicurare al Comune di Macerata la facoltà di controllare il corretto uso dell'impianto, il concessionario dovrà permettere e agevolare periodiche visite da parte dei tecnici, funzionari ed appositi incaricati del Comune. Qualora si ravvisi la necessità di effettuare interventi manutentivi, l'Amministrazione Comunale disporrà prescrizioni scritte con scadenze ben determinate per l'esecuzione degli stessi e qualora il concessionario non provveda nei tempi debiti, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente all'esecuzione degli stessi in danno del concessionario.

Il Concessionario si obbliga, inoltre a consentire entrate di servizio per il personale comunale responsabile dell'utilizzo dell'impianto sportivo, anche durante lo svolgimento di partite ufficiali.

#### Art. 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alla gestione dell'impianto; fra essi si elencano a titolo esemplificativo i seguenti:

- garantire l'apertura, la vigilanza e la chiusura dell'impianto, nonché la pulizia per ogni manifestazione che dovesse ospitare;
- custodire e far funzionare all'occorrenza con personale tecnicamente idoneo, le attrezzature e le apparecchiature foniche e illuminotecniche dell'impianto;
- provvedere alla manutenzione del campo di gioco, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture e delle attrezzature richiesta per la pratica sportiva delle varie discipline praticabili all'interno dell'impianto;
- farsi carico del funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi annessi, assicurando la pulizia sistematica di ogni parte del complesso sportivo, la manutenzione degli impianti annessi al campo di gioco, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature oggetto della presente concessione;
- tutti gli oneri relativi alla volturazione e all'intestazione dei contatori e alle relative spese di consumi di energia elettrica, di acqua e di combustibile;
- l'onere, dopo l'utilizzo, della pulizia degli ambienti, delle gradinate e tribune, degli spogliatoi e degli altri locali dell'impianto;
- le spese di telefono, materiale di rapido consumo e quant'altro;

Inoltre spetta al concessionario la manutenzione ordinaria e cioè l'insieme di tutti gli interventi da attuare con continuità temporale, al fine di conservare l'impianto nelle condizioni migliori e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività e la sicurezza degli utilizzatori.

Il concessionario si obbliga a compiere gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a mantenere l'impianto nello stato di conservazione in cui gli viene consegnato.

Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono, a titolo esemplificativo, in:

- pulizia e disgorgatura delle tubazioni dell'impianto;
- verifica periodica degli estintori
- riparazione di intonaci interni e tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazioni di infissi e serramenti
- riparazione e sostituzione di rubinetterie e apparecchi sanitari;
- riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza dell'uso;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, degli impianti di suonerie e allarme;
- cambio lampade interruttori, punti presa, valvole, apparecchi d'illuminazione;
- manutenzione delle macchine operatrici di proprietà comunale in dotazione all'impianto;
- riparazione della pavimentazione degli spazi interni all'impianto;
- manutenzione e custodia e necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili del campo di gioco;
- oneri derivanti dall'eventuale sgombero neve del piazzale antistante il Palasport e la strada che conduce dal medesimo piazzale all'intersezione con la viabilità pubblica;
- verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi contro scariche atmosferiche.

Restano esclusi dagli interventi di manutenzione ordinaria la potatura e la cura delle essenze erbose ed arboree negli spazi di pertinenza dell'impianto.

La manutenzione (e ogni altro intervento che si renda necessario) dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti ed in particolare delle norme C.E.I., UNI - CIG, di quelle di prevenzioni incendi, oltre che delle prescrizioni impartite dalla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Il piano di manutenzione ordinaria del concessionario dovrà essere attuato in conformità al **Progetto di Gestione** presentato in sede di gara dal Concessionario allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. B).

#### Art. 6 - TARIFFE

Per l'uso dell'impianto i fruitori verseranno direttamente al concessionario le relative tariffe d'uso determinate con Delibera di Giunta Comunale nr 154 del 23.04.2014 (ALLEGATO A)

#### Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal DM 18 marzo 1996 e più in generale dalle normative vigenti in materia anche emanate dalla Regione Marche, oltre alle prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, dei Vigili del Fuoco e della Azienda Sanitaria Unica Regionale.

Il concessionario, con l'assunzione della responsabilità della manutenzione ordinaria e periodica e della gestione degli impianti, si assume gli oneri previsti dal D.P.R. 547 del 27 aprile 1955 relativamente all'obbligo delle denunce e riverifiche degli impianti di terra e degli impianti per la protezione delle scariche atmosferiche, nonché gli oneri relativi alla corretta manutenzione degli impianti antincendio prevista per legge.

Il concessionario a propria cura e spese dovrà garantire il rispetto della legge 9 gennaio 1991 n.10 e del D.P.R. 26 agosto 1993 n.412, in particolare dovrà adempiere a quanto previsto all'art.11 del D.P.R. 412/93 in relazione all'esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi.

Il concessionario dovrà nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e si impegna a gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato e con i criteri così come disposto dalle vigenti normative, o disposizioni particolari degli enti preposti al controllo, ed in particolare per gli impianti elettrici e di illuminazione facendo riferimento alle norme CEI 64/8/7 punto 752 (verifiche e prescrizioni di esercizio), nonché legge 46/90 art. 10 e art. 2.

Il concessionario si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. Qualora per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, il Comune, previa specifica richiesta del concessionario, si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei propri programmi tecnici e finanziari.

Il concessionario ha l'obbligo e l'onere, nel rispetto della normativa vigente, di presentare annualmente al Servizio Servizi Tecnici del Comune una specifica Relazione

Tecnica, a firma di tecnico abilitato, sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti tecnologici. La Relazione Tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti, oltre alla attestazione dell'osservanza dell'art. 19 del DM 18 marzo 1996 relativamente alla gestione della sicurezza.

Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del Registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti.

In caso di accertato pericolo alla incolumità delle persone il concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico dandone comunicazione all'Amministrazione fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

#### Art. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune di Macerata tutti gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse necessario procedere ad interventi di manutenzione straordinaria, potrà disporre, sentito il concessionario, la chiusura dell'impianto per il periodo strettamente necessario al completamento delle opere stesse senza che il concessionario possa richiedere rimborsi per danni o altro.

Nel caso di riparazioni urgenti il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, può eseguire direttamente i lavori necessari. Gli eventuali rimborsi al concessionario da parte dell'Amministrazione Comunale avvengono previo rendiconto e per la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Qualora il concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione, chiedere al concessionario la remissione in pristino dello status quo ante ovvero l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale delle opere eseguite.

Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Amministrazione Comunale rilascia nulla osta preventivo all'intervento, precisando altresì la misura della spesa che si impegna, previa rendicontazione, a rimborsare al concessionario.

E' data facoltà al concessionario di recedere dal contratto nel caso in cui la chiusura della struttura per manutenzione straordinaria dovesse prorogarsi per più di quarantacinque giorni consecutivi.

#### Art. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Il concessionario dovrà garantire, durante l'anno, il funzionamento continuativo dell'impianto nelle fasce orarie da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, festivi compresi.

L'Amministrazione si riserva l'uso gratuito degli impianti per proprie attività di pubblico interesse per un massimo di giorni dieci (oppure 80 ore) all'anno, secondo modalità di utilizzo da concordarsi con il concessionario.

Oltre alle scuole, alla struttura avranno prioritario accesso le Società all'uopo autorizzate secondo il piano annuale concordato tra Amministrazione Comunale e concessionario. Amministrazione e concessionario concorderanno, inoltre, termini e modalità dell'utilizzo del Palasport a beneficio della disciplina della pallavolo. Gli spazi residuali eventualmente ancora disponibili saranno assegnati direttamente dal concessionario a chi ne faccia richiesta, purché l'attività sia compatibile con la configurazione d'uso del Palasport.

Gli utilizzatori del Palasport – con eccezioni per le scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e per le riserve d'uso di cui beneficia l'Amministrazione – sono tenuti al pagamento al Concessionario delle tariffe d'uso dell'impianto, di cui all'art. 6 che precede.

#### ART. 10 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno degli impianti in oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.

La installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata alla autorizzazione comunale. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità.

#### Art. 11 – CONTRIBUTO

A sostegno delle spese per la conduzione dell'impianto al concessionario viene erogato in ragione di anno solare un contributo di complessivi e omnicomprensivi € \_\_\_\_\_, da versare in due rate di pari importo secondo la seguente scadenza:

- 50% pari a complessivi e omnicomprensivi € \_\_\_\_\_ entro il 30 aprile
- 50% pari a complessivi e omnicomprensivi € \_\_\_\_\_ entro il 31 ottobre

#### Art. 12 – CANONE USO

Il canone annuo che il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Macerata a fronte della concessione della gestione dell'impianto e dell'intera attività e degli obblighi e condizioni come indicato nella presente convenzione è pari a € 5.000,00 + Iva 22%, pari a complessivi € 6.100,00, da versare in due rate di pari importo secondo la seguente scadenza:

- 50% pari a complessivi e omnicomprensivi € 3.050,00 entro il 30 aprile
- 50% pari a complessivi e omnicomprensivi € 3.050,00 entro il 31 ottobre

#### ART. 13 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il Concessionario si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro o dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore nelle località e nel tempo in

cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione ed anche se non aderisca alle associazioni stipulanti o da queste recedesse oppure mutasse all'impresa dimensioni o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il Concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale impiegato.

Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico del Concessionario, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

E' obbligo del Concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", richiamate all'art. 19 del D.Lgs. n. 157/95. Il comune si impegna a fornire alla concessionario tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza e ad assumere i compiti di coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 626/94, attraverso il servizio di Prevenzione e Protezione istituito presso questo Comune.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.

#### Art. 14 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora, nei periodi di apertura, il Palasport risultasse inagibile per qualsiasi causa imputabile al concessionario, verrà applicata una penale giornaliera di € 500,00= (cinquecento/00).

Qualora il periodo di inagibilità sia superiore a gg. 15 lavorativi la concessione si intenderà risolta di diritto.

Qualora sia accertato da parte degli organi tecnici comunali preposti al controllo un inadempimento non grave agli oneri di manutenzione ordinaria il concessionario verrà diffidato per iscritto ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato il Comune avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fatto salvo l'incameramento della cauzione e il risarcimento degli ulteriori danni.

Qualora sia accertato da parte degli organi tecnici comunali o dai competenti uffici di igiene pubblica un inadempimento grave agli obblighi di manutenzione ordinaria il Comune avrà la facoltà di dichiarare immediatamente la risoluzione di diritto della concessione con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

L'Amministrazione inoltre potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto per colpa del concessionario nei seguenti casi:

- a) se l'concessionario fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale;
- b) se fosse dimostrata frode da parte del concessionario o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione;
- c) se si verificassero da parte del concessionario ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado gli avvertimenti scritti dall'Amministrazione;
- d) se il concessionario cedesse a terzi la gestione del Palasport.



In tali casi l'Amministrazione avrà il diritto di pretendere il risarcimento degli ulteriori danni, in aggiunta all'incameramento della cauzione.

#### ART. 15 - REVOCA/RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In tal caso di accertata irregolarità a danno delle società o degli utenti ospitati dagli impianti, degli interessi del Comune, o del mancato rispetto della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento, fatto salvo, comunque il diritto di risarcimento danni. Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.

#### Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato al concessionario di subappaltare o cedere la presente concessione, sotto pena di risoluzione della concessione stessa, fatta salva la conduzione degli impianti tecnologici.

#### Art. 17 - RESPONSABILITA'

Il concessionario esonera espressamente il Comune di Macerata per danni a terzi alle persone e/o cose, che potessero, in qualsiasi momento e modo, derivare da quanto forma oggetto del presente concessione.

A tale scopo l'concessionario è tenuto a stipulare le seguenti assicurazioni:

- Polizza Assicurativa in forma ALL RISK a garanzia dei danni materiali e diretti causati ai beni dati in gestione ed oggetto del presente concessione, la somma assicurata non dovrà essere inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquanta/00);
- Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale unico di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e per anno con i limiti di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per persona danneggiata e € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose.

Tale polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi in carico al concessionario e derivanti dalla conduzione e gestione del Palasport.

Copie di tali polizze dovranno essere trasmesse al Servizio Sport del Comune di Macerata

#### Art. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata L. 136/2010 le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA comportano la risoluzione di diritto del presente contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.

#### ART. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata, con esclusione della competenza arbitrale.

#### Art. 21 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico del concessionario, che accetta di sostenerle. Sono altresì a carico della società sportiva tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna al termine del medesimo.

Si dà atto che il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 del T.U. della Imposta di Registro 26.4.86 n. 131.

#### Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'Ente concedente informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Macerata, li

IL CONCESSIONARIO

(\_\_\_\_\_)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA

(\_\_\_\_\_)